

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI AGOSTO

IN PRIMO PIANO

AUTOIMPIEGO E "RESTO AL SUD 2.0": IN GU IL DECRETO ATTUATIVO

Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.193** del 21 agosto scorso, il **decreto 11 luglio 2025** che definisce i criteri e le modalità attuative degli esoneri previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito nella legge n. 95 del 4 luglio 2024, noto come "Decreto Coesione". Il provvedimento mette a disposizione 800 milioni di euro – di cui 700 milioni dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni dal PNRR – per sostenere giovani under 35 che intendono avviare un'attività autonoma o imprenditoriale. In particolare, 356.400.000 euro sono destinati al rilancio di "Resto al Sud" nelle otto regioni del Mezzogiorno, mentre il resto finanzierà misure di autoimpiego nel Centro-Nord. Possono accedere giovani inoccupati o disoccupati, inclusi i disoccupati beneficiari di Naspl, nonché i soggetti presi in carico dal **Programma GOL**, nonché soggetti in condizioni di marginalità, vulnerabilità o discriminazione (art. 5). Le agevolazioni si articolano in due forme: un **voucher a fondo perduto** pari al 100% dell'investimento, fino a **30.000 euro per le iniziative del Centro-Nord (art. 10)** e a **40.000 euro per quelle del Mezzogiorno (art. 20)**, elevabili rispettivamente a **40.000 e 50.000 euro** se i progetti riguardano beni o servizi innovativi, digitali, tecnologici o sostenibili; e un **contributo a fondo perduto** per programmi di investimento, che copre fino al **65% per i progetti del Centro-Nord fino a 120.000 euro (art. 12)** e al **60% per quelli compresi tra 120.000 e 200.000 euro**, mentre per il Mezzogiorno la copertura arriva fino al **75% per progetti fino a 120.000 euro e al 70% per quelli tra 120.000 e 200.000 euro (art. 22)**. Gli incentivi sono **cumulabili con altri aiuti pubblici** (art. 15), purché nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. La misura è gestita da Invitalia, affiancata dall'Ente Nazionale per il Microcredito e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con compiti di coordinamento, formazione e supporto ai centri per l'impiego. Infine, entro 90 giorni un decreto direttoriale fisserà i termini di apertura dello sportello, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria.



IL DECRETO FISCALE È LEGGE

Pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) n.177 del 1° agosto scorso, la [legge n.108/2025](#) di conversione del [decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84](#), che introduce importanti novità in materia fiscale, oltre a confermare le misure già previste nel provvedimento originario. Tra le principali spicca, il ravvedimento agevolato per i contribuenti soggetti a ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il 2025-2026: sarà possibile regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 tramite un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap, con aliquote variabili in base al punteggio ISA. Per i soli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% legati agli effetti della pandemia. Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione o in massimo dieci rate mensili, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 (art. 12-ter). Il provvedimento chiarisce inoltre i confini dell'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte, che si applica solo alle spese effettuate in Italia, escludendo quelle sostenute all'estero ai fini Irpef, Ires e Irap. Novità anche per i professionisti associati: non costituiscono abuso del diritto né le operazioni straordinarie tra soggetti che esercitano attività professionali associate né la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. Inoltre, rientrano tra i redditi di capitale gli interessi e proventi finanziari percepiti nell'ambito dell'attività professionale e, tra i redditi diversi, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni o società professionali. Un'interpretazione autentica, infine, interviene anche in materia di estinzione dei giudizi legati alla definizione agevolata: il giudizio si estingue con il versamento della prima o unica rata, è dichiarato estinto d'ufficio dal giudice e produce l'inefficacia di sentenze o provvedimenti non ancora passati in giudicato (art-12 bis).

- ❖ *Il decreto a sostegno dei comparti produttivi è legge*
- ❖ *In Gazzetta il Testo Unico dell'imposta di registro e altri tributi indiretti*
- ❖ *Proroga dei termini per l'attuazione della riforma fiscale*
- ❖ *Infortuni: strutturale la tutela Inail per studenti e personale scolastico*
- ❖ *Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti*



SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI: LE ISTRUZIONI INPS

Disponibili le istruzioni operative per i datori di lavoro per sfruttare gli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito previsti dal [D.L. n. 92/2025](#). Lo comunica l'**Inps** con la [circolare n. 121/2025](#), pubblicata lo scorso 13 agosto. Il decreto legge, entrato in vigore lo scorso 27 giugno, si compone di 12 articoli che introducono misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali, nonché interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Tra le novità, l'esonero dal contributo addizionale CIGS per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa, valido per tutto il 2025 se non vengono avviate procedure di licenziamento collettivo. Per i gruppi con oltre 1.000 dipendenti, la CIGS è prorogata fino al 31 dicembre 2027, con riduzione dell'orario di lavoro fino al 100% e stanziamenti superiori a 30 milioni annui. Per la cessazione o cessione di aziende è previsto un ulteriore periodo di CIGS fino a 6 mesi, legato a concrete prospettive di vendita e riassorbimento occupazionale. Più rigide le condizioni: i lavoratori sospesi decadono se rifiutano corsi di formazione o offerte di lavoro congrue. Crescono le risorse per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, con 8,7 milioni di euro per il 2025 e il 2026. Particolare attenzione al settore moda (tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori), dove la cassa integrazione in deroga è prorogata di 12 settimane entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto Inps. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma OMNIA IS entro 15 giorni dall'avvio della sospensione o riduzione dell'attività; se questa è iniziata tra il 1° febbraio 2025 e la data della circolare, il termine è di 30 giorni da quest'ultima. Il decreto prevede inoltre che la prestazione per il periodo di proroga possa essere erogata con pagamento diretto dall'Inps anche senza difficoltà finanziarie del datore di lavoro, che può quindi optare per tale modalità senza compilare l'indice di liquidità aziendale. Infine, la legge di conversione introduce misure per le emergenze climatiche: nei settori edilizia, lapideo ed escavazioni la CIGO potrà essere concessa senza incidere sui limiti massimi e senza contributo addizionale. Estese tutele anche agli operai agricoli tramite la CISOA.

- ❖ Disoccupazione e riclassificazione aziendale: prestazioni salve per i lavoratori
- ❖ Riduzione contributi 2025 artigiani e commercianti, presentazione istanze



LAVORO INTERMITTENTE, TUTTO INVARIATO: LA CONFERMA DAL MINISTERO DEL LAVORO

L'abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della L. n. 56/2025 non modifica la disciplina del lavoro intermittente: i datori di lavoro continueranno a fare riferimento alla tabella allegata al regio decreto. A ribadirlo il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con la **circolare n. 15/2025** con cui fornisce chiarimenti in merito agli effetti sulla disciplina del lavoro a chiamata, anche alla luce delle richieste del settore turistico, comparto che fa un massiccio ricorso a questa tipologia di lavoro. In particolare, si è posto il problema se la legge citata possa aver comportato la contestuale abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004 che stabilisce che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657". Il Dicastero di Via Veneto conferma il precedente orientamento, ribadito nella [nota n. 1180/2025](#) secondo cui la legge n. 56/25 "non avrebbe inciso sull'attuale disciplina del lavoro intermittente" perché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 "alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto è un rinvio meramente materiale che cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico". Una lettura in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita in materia, non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta a interpello 38/2011 dove si era già chiarita la natura materiale del rinvio. Si può, dunque, continuare a utilizzare l'istituto del lavoro a chiamata "perché l'abrogazione non incide su quel rinvio che è esplicito e diretto", come ha puntualizzato **Pasquale Staropoli**, Consulente del Lavoro e Avvocato, nel corso di "[Diciottominuti - Uno sguardo sull'attualità](#)" dello scorso 22 maggio. E su un eventuale decreto ministeriale per ricorrere al lavoro intermittente Staropoli ha aggiunto che il Ministero ha avviato una riflessione "estranea, tuttavia, a urgenze o a impossibilità di applicazione dell'istituto che, ad oggi, non esistono".



L'ASSE.CO. RESTA COMPETENZA ESCLUSIVA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di sottoscrivere, nel 2014, il protocollo Asse.Co. con il Ministero del Lavoro si è rivelata una scelta "lungimirante". A sostenerlo è l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro in un [comunicato stampa](#) diffuso lo scorso 26 agosto. L'ANCL accoglie "con soddisfazione" la nota diffusa dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** lo scorso 20 agosto, "che conferma in maniera chiara e definitiva la riserva di competenze e attribuzioni spettanti ai Consulenti del Lavoro in materia di asseverazione di conformità (Asse.Co.)". L'INL ha ribadito che i Consulenti del Lavoro "sono gli unici professionisti specificamente abilitati ad operare in ambito lavoristico e previdenziale su tutto il territorio nazionale, grazie a un percorso formativo specialistico, a un esame di Stato che coinvolge direttamente l'Ispettorato e a un sistema di vigilanza che fa capo al Ministero del Lavoro". L'INL, con la **nota n. 306/2025**, ha infatti respinto la diffida del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili che, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9974/2025, aveva chiesto di estendere anche alla propria categoria la possibilità di rilasciare l'asseverazione. L'INL ha ricordato che l'Asse.Co., sottoscritto nel 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e il Ministero del Lavoro, si fonda sulla specifica professionalità dei Consulenti del Lavoro, unica categoria dotata delle competenze giuslavoristiche e previdenziali necessarie. Numerose disposizioni normative hanno infatti attribuito in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro funzioni centrali: dalla certificazione dei contratti alle dimissioni telematiche, dalla conciliazione delle controversie alle attività di intermediazione. Un ulteriore elemento di garanzia, sottolinea l'Ispettorato, è che l'Asse.Co. viene rilasciato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ente vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo stesso che vigila sull'INL. Questa unità di supervisione assicura coerenza ed efficacia al sistema. Alla luce di tali considerazioni, l'Ispettorato ha escluso modifiche all'attuale assetto regolatorio, confermando che l'Asse.Co. resta riservato ai Consulenti del Lavoro, pur dichiarandosi disponibile a valutare forme di collaborazione con altri ordini professionali su ambiti diversi, nell'ottica di rafforzare la sinergia istituzionale.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL: RIVALUTAZIONE DELLO 0,8% DEGLI INDENNIZZI PER DANNO BIOLOGICO

Rivalutati gli indennizzi per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio scorso, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Lo comunica l'Inail con la [circolare n. 45/2025](#) del 1° agosto scorso, che illustra il meccanismo di rivalutazione automatica annuale delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortuni sul lavoro o malattie professionali, previsto dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.85/2025](#). In particolare, per il 2025, l'Istat ha registrato una rivalutazione dello 0,8% che sarà applicata ai ratei di rendita e agli indennizzi in capitale per gli eventi lesivi. Tale rivalutazione sarà riconosciuta anche nei casi di accertamento dei postumi o revisione per aggravamento. I nuovi importi saranno corrisposti a partire dal rateo di rendita di novembre 2025 e gli interessati riceveranno un provvedimento di liquidazione da parte dell'Istituto.

❖ [Bando Bric 2025: istanze entro il 6.10](#)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SANZIONATA L'AZIENDA PER I QUESTIONARI POST-MALATTIA

Sanzionata l'azienda che gestisce in modo scorretto le informazioni dei dipendenti, comprese quelle sulla salute. Il **Garante per la protezione dei dati personali** ha comminato una sanzione di 50mila euro a un'azienda del settore automotive per gravi violazioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), in relazione al trattamento illecito delle informazioni personali e sanitarie dei propri dipendenti. Il provvedimento è scattato dopo una segnalazione del sindacato che metteva in evidenza la pratica diffusa all'interno dell'azienda: al rientro da assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Tale documento, compilato da un diretto superiore, veniva poi trasmesso all'Ufficio Risorse Umane, che in collaborazione con il medico competente e il responsabile aziendale valutava eventuali azioni da intraprendere, come modifiche alla postazione di lavoro o interventi sulle dinamiche interne. Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha rilevato numerose irregolarità: mancava un'adeguata informativa ai dipendenti, non vi era una base giuridica legittima per il trattamento dei dati – in particolare quelli sanitari – e si conservavano informazioni non pertinenti per finalità organizzative e per un periodo eccessivo, fino a dieci anni. Il trattamento è stato inoltre giudicato sproporzionato rispetto agli scopi dichiarati, nonché irrilevante per la valutazione delle capacità lavorative del personale. L'Autorità ha quindi disposto il divieto di proseguire con tali trattamenti e ha ordinato la cancellazione dei dati già raccolti. Nel determinare l'ammontare della sanzione, il Garante ha considerato la durata delle violazioni, il numero dei dipendenti coinvolti (circa 890), la natura sensibile dei dati trattati e il fatturato dell'azienda.



DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI: DALL'8 DICEMBRE 2025 LE NUOVE MODALITÀ

L'**Agenzia delle Entrate**, con provvedimento del 7 agosto 2025, ha previsto a partire dall'8 dicembre 2025 che i contribuenti potranno delegare, con un'unica operazione, gli intermediari all'utilizzo di uno o più servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La delega potrà essere conferita al massimo a due intermediari e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento. Per attivare (o revocare) le deleghe agli intermediari sono previste modalità esclusivamente digitali.

Sarà possibile delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

- a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
 - 1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
 - 2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
 - 3. registrazione dell'indirizzo telematico;
 - 4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
 - 5. accreditamento e censimento dispositivi;
- c) l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- d) i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, etc.).

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 sarà operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe. Fino al 5 dicembre 2025, sarà possibile procedere al rinnovo delle deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore. Questo nel caso in cui un intermediario ritenga di non potersi adeguare in tempo utile alle nuove modalità di

comunicazione dei dati relativi al conferimento delle deleghe. Infine, con riferimento all'acquisizione massiva dei dati per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno di imposta 2024, rilevanti anche per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, si prevede che gli intermediari non provvisti della delega alla consultazione del servizio "cassetto fiscale", possano continuare ad utilizzare fino al 30 aprile 2026 con le modalità ancora vigenti.

- ❖ Adempimento collaborativo aggiornate le linee guida
- ❖ Superbonus interventi edilizi, al via le nuove specifiche tecniche



INTERPELLO

BONUS AI DIPENDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE: LA CORRETTA TASSAZIONE

Importanti chiarimenti sul regime fiscale dei bonus in denaro corrisposti a lavoratori dipendenti nell'ambito di piani di incentivazione, in particolare quando i beneficiari abbiano svolto attività lavorativa in più Stati durante il periodo di maturazione del premio. A fornirli l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 199/2025](#). Il caso esaminato riguarda un dipendente che ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023, per poi trasferirsi in Italia, dove ha ricevuto – nel 2024 – un bonus maturato nel triennio precedente. La società istante chiedeva se, in presenza di doppia imposizione (nel Regno Unito per la maturazione, in Italia per la residenza al momento della percezione), fosse possibile operare una tassazione proporzionale e riconoscere il credito per le imposte estere. L'Agenzia ha chiarito che, secondo l'articolo 51 del Tuir, i bonus sono redditi di lavoro dipendente e, se percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, vanno tassati integralmente nello Stato italiano, anche se riferiti ad attività lavorative svolte all'estero. Tuttavia, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, il Regno Unito può concorrere alla tassazione quale Stato della fonte. Sarà poi l'Italia, in quanto Stato di residenza, a dover eliminare la doppia imposizione, riconoscendo il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. La stabile organizzazione italiana, in qualità di sostituto d'imposta, deve quindi applicare le ritenute anche sui bonus erogati da entità estere del gruppo, ma potrà farlo senza sanzioni né interessi se si è attenuta a indicazioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria.

- ❖ Borse di studio ITS Academy: esenzione ai fini IRPEF e IRAP
- ❖ Certificazioni digitali: esclusa l'esenzione Iva



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di luglio** che è pari a 121,8. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di luglio** è di **1,873336%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari